



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 del 27/02/2018

Prot. n° 3101

del 05/03/2018

Oggetto:	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE - CONFERMA -
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i Consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
SCAPIN GIACOMO	X		
FERRARI GIULIA	X		
FRANCHIN EDUARD	X		
MORETTI RODOLFO	X		
PERUFFO CARLA	X		
GUARISE GIOVANNI	X		
GIONA SIMONE	X		
ROMETTO GIUSEPPE	X		
BELLAMIO SILVIA	X		
VISENTIN FEDERICA	X		
ROSSI LAURA	X		
SCAPIN MASSIMO	X		
FACCIOLI MAGDA		X	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CARRARELLO GUIDO.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor SCAPIN GIACOMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori: CARLA PERUFFO, GIUSEPPE ROMETTO, FEDERICA VISENTIN.

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Anno 2018. Individuazione dei servizi e determinazione aliquote - Conferma -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Preso atto che la succitata legge di stabilità, modificando il D.L. 06/12/2011 n. 201, al comma 10 dell' art. 1 dispone una apposita disciplina per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, prevedendo una riduzione del 50 per cento della base imponibile;

CONSIDERATO che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 05/09/2015, prevede che, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, lo stesso organo stabilisca le aliquote, detrazioni, riduzioni e/o agevolazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO anche il sopracitato regolamento stabilisce che la percentuale dovuta dall'occupante, compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo, è fissata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote;

CONSTATATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi forniti dai comuni alla collettività per i quali non è prevista una tariffa secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del paese;
- servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

VISTI i servizi essenziali posti a carico del bilancio che vengono riportati dal seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

▪ Amministrazione generale	€ 498.421,21
▪ Polizia locale	€ 68.206,13
▪ Viabilità, verde pubblico, illuminazione pubblica, circolazione stradale	€ 271.953,33
▪ Sviluppo e tutela del territorio e ambiente	€ 72.549,39
TOTALE	€ 911.130,06

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

- al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per l'anno 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2015 avente ad oggetto: "TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E QUOTA A CARICO DELL'OCCUPANTE";

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come sopra elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2018 delle aliquote e detrazioni TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2017 che confermano quelle applicate nel 2016;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, circa le competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 1 (Scapin Massimo), espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi di riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta:

Amministrazione generale	€ 498.421,21
Polizia locale	€ 68.206,13
Viabilità, verde pubblico, illuminazione pubblica, circolazione stradale	€ 271.953,33
Sviluppo e tutela del territorio e ambiente	€ 72.549,39
TOTALE	€ 911.130,06

3) di approvare per l'esercizio 2018 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili "TASI", nella stessa misura applicata per l'anno 2017:

- a) **1,2 per mille** per le sole unità immobiliari di categoria A/1, A/8 ed A/9 destinate ad abitazione principale, dal possessore, e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
- b) **0,0 per mille** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;
- c) **0,0 per mille** per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate;
- d) **0,0 per mille** alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) **0,0 per mille** a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) **0,0 per mille** alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- g) **0,0 per mille** alle unità immobiliari destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- h) **1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i) **2,2 per mille** per altri fabbricati (compresi beni merce e abitazioni concesse in comodato a parenti) ed aree edificabili;

4) di determinare per il punto a), le sole unità immobiliari di categoria A/1, A/8 ed A/9, le seguenti detrazioni:

- a) € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché iscritto nello stesso nucleo familiare del possessore dell'immobile;
- b) € 40,00 per ciascun componente, iscritto nello stesso nucleo familiare del possessore dell'immobile, che risulti invalido al 100%; la condizione di invalidità dev'essere certificata con copia del verbale della commissione medica da presentare al Comune entro il 30 novembre dell'anno di godimento;

Le detrazioni di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili;

5) di dare atto che in base alla normativa vigente, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile viene ridotta del 50 per cento;

6) di determinare la quota del tributo a carico del proprietario nella misura del 90% e a carico dell'occupante, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, nella misura del 10%;

7) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;

8) di dare atto che la stima del gettito del tributo per l'anno 2018 è previsto in € 273.000,00;

- 9) di incaricare il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro la data fissata e con le modalità previste dalla vigente normativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 1 (Scapin Massimo), espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

- 1) Di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

OGGETTO:	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE - CONFERMA -
-----------------	---

Servizio proponente: RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

1) Valutazione in rapporto alla regolarità tecnica e al corretto svolgimento dell'istruttoria del responsabile del servizio proponente: FAVOREVOLE .

Data, 30/01/2018

Firma del Capo Settore
del servizio proponente
F.to RAG. MORO GIANCARLO

2) Valutazione in rapporto alla regolarità contabile espressa dal responsabile del settore ragioneria: FAVOREVOLE .

Data, 30/01/2018

Firma del Capo Settore
dell'Ufficio di Ragioneria
F.to RAG. MORO GIANCARLO

Deliberazione N° 5 del 27/02/2018

IL PRESIDENTE
F.to SCAPIN GIACOMO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. CARRARELLO GUIDO

Reg. Pubbl. N° 162

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2018

Lì 05/03/2018

IL SEGRETARIO
F.to Dott. CARRARELLO GUIDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, E' DIVENUTA ESECUTIVA, per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, in data

Lì

IL SEGRETARIO
Dott. CARRARELLO GUIDO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ospedaletto Euganeo, lì

IL SEGRETARIO
Dott. CARRARELLO GUIDO